



edificati e delle strade in essa area costruite a servizio dei lotti tutti;

2°). a peraprese dal comun. Nicolardi o dagli acquirenti dei nove lotti e villette di cui al punto 1°), rilasciandone quietanza, per ciascuna quota di mutuo, un diritto di commissione pari al valore capitale al tasso di sconto dell'8% annuo, alla data dell'atto di frazionamento, di tante annualità dello 0.75% sull'ammontare originario della quota stessa, per quanti saranno gli anni intercorrenti tra la suddetta data e il termine dell'ammortamento, nonché l'eventuale residua frazione d'anno da considerarsi come anno intero; detto diritto di commissione maggiorato della rivalsa I.C.E. su di esso gravante; oppure a consentire che, su domanda congiunta del comun. Nicolardi e dei terzi acquirenti degli immobili ipotecati, il detto diritto di commissione e la rivalsa I.C.E. non vengano materialmente versati all'Istituto all'atto del frazionamento e che il debito in tal modo risultante a carico dei detti interessati venga portato in aumento della corrispondente quota di mutuo originario e ammortizzata dall'attuale proprie